
Analisi strategica

-

Linee di sviluppo dell'impresa familiare

Modulo n. 3

Parte 1

Il passaggio di proprietà del capitale societario

Parte 2

La “*nuova*” imposta sulle successioni e donazioni

Parte 3

Gli strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Parte 1

Il passaggio di proprietà del capitale societario

I rischi che derivano dall'affidare il trasferimento intra-familiare di azienda e/o di partecipazione alla donazione o alla semplice successione.

La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

- **Le principali figure**

Erede: successore a titolo universale, ovvero sul patrimonio del *de cuius* o su una sua frazione, debiti inclusi.

L'accettazione dell'eredità (espressa o tacita) genera la confusione tra patrimonio ereditato e patrimonio personale sicchè può essere opportuno procedere con il cd. “*beneficio d'inventario*”.

Legatario: subentra solo in uno o più beni determinati dal testatore.

Può essere chiamato dal *de cuius* a pagare anche parte dei debiti, ma nei limiti del valore del legato.

La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

- **Il coniuge e i figli**

Il coniuge separato o divorziato

- Separato: se non è gli stata addebitata la separazione passata in giudicato, ha gli stessi diritti del coniuge non separato.

Diversamente, ha diritto all’assegno vitalizio ma solo se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti.

- Divorziato: nessuna quota (può aver diritto ad una parte della pensione di reversibilità o a un vitalizio).

I figli

Pari diritti ai legittimi, ai legittimati, agli adottivi e ai naturali.

La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

- Le diverse modalità di chiamata all’eredità (“*vocazione*”)

1) Successione legittima

Criteri dettati dalla legge, in mancanza di testamento o nel caso in cui lo stesso non disponga relativamente a tutto il patrimonio.

In quote variabili, tre ordini:

- a) i discendenti;
- b) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
- c) gli altri parenti sino al 6°.

In generale: ciascun ordine esclude il successivo; al loro interno, il grado più prossimo esclude quello più lontano; il coniuge concorre con i primi 2 ed esclude il 3°; in mancanza, devoluzione allo Stato.

La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

➤ Esempio

Assenza di testamento:



Coniuge: tutto

Coniuge: 1/2

Coniuge: 1/3

Coniuge: 2/3

Coniuge: 2/3

Coniuge: 2/3

1 figlio: 1/2

2 o più figli: 2/3, da dividersi

Fratelli germani: 1/3, da dividersi

Genitori: 1/3, da dividersi

Nipote: 1/3


La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

2) Successione testamentaria

Attribuzione del patrimonio agli eredi secondo le disposizioni del *de cuius* (testamento olografo o notarile, in forma a sua volta pubblica o segreta → revocabilità).

In subentro di un chiamato all'eredità in sede testamentaria che non possa o non voglia accettare, operano, prima dei criteri legali, specifici meccanismi:



- a) la sostituzione, o in subordine,
- b) la rappresentazione (dei discendenti dei figli o dei fratelli / delle sorelle del *de cuius*), o infine,
- c) l'accrescimento di uno o più dei chiamati congiuntamente.

La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

3) **Successione necessaria**

Riserva di legge di quote del patrimonio agli eredi cd. “*necessari*” o “*legittimari*”, con conseguente sua divisione in 2 parti, la disponibile e la legittima → (coniuge, discendenti e ascendenti).

➤ Esempio



Coniuge: 1/2

Quota disponibile: 1/2



Coniuge: 1/4. Figli: 1/2, da dividersi

Quota disponibile: 1/4

➤ Riunione fittizia = “*relictum*” - debiti + VA “*donatum*” (dir. e ind.).




La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano


Il sistema successorio italiano si connota per una forte rigidità, sia rispetto ai paesi di “*civil law*” (diritto romano), che a quelli di “*common law*” (anglosassoni).

Esempio


Il *de cuius* lascia il coniuge e due figli.

	Quota disponibile
	Coniuge
	Figli


Italia




Francia



Germania



Inghilterra



La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

- **2 principi cardine**

1) Nullità dei patti successori

Nullità di ogni atto o contratto con cui un soggetto dispone in vita del destino dei propri beni dopo la propria morte, o con cui si dispone dei diritti derivanti da una successione non ancora aperta.

2) La successione necessaria

La quota di legittima dell'asse ereditario, non può essere intaccata né con donazioni, né con testamenti.

Eventuale azione “*di riduzione*” entro 10 anni dall'apertura della successione (partendo dal testamento e poi dalle donazioni) e se del caso “*di restituzione*” verso i terzi (in caso di immobile, il diritto del terzo acquirente è salvo decorsi 20 anni dalla donazione iniziale).

La “*nuova*” proprietà

a) Il diritto successorio italiano

I limiti di una donazione

I rischi della mera successione



1

Le possibili sgradite “*novità*”

In termini di valori e di numero di legittimari fa fede la situazione esistente all’apertura della successione



2

Circolazione dei beni a rischio

Il rischio del terzo, titolare in buona fede del bene trasmessogli in violazione delle quote di legge

La “*nuova*” proprietà

b) Il nuovo “*patto di famiglia*”

Risposta alle richieste dell’Unione Europea per un’attenuazione del divieto di patti successori, soprattutto con riferimento alla trasmissione dell’impresa di famiglia, a garanzia della continuità e prosperità della stessa.

L’art. 768-*bis* del Codice civile: “*E’ patto di famiglia il contratto con cui ... l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*”.



La “*nuova*” proprietà

b) Il nuovo “*patto di famiglia*”

Forma (art. 768-ter): atto pubblico a pena di nullità.

Soggetti partecipanti (art. 768-quater): l’imprenditore o il titolare di partecipazioni, il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.

In caso di assenze, diverse tesi, graduate a seconda che ci sia stata comunicazione o meno → nullità; parziale inefficacia; applicazione dell’art. 768-sexies.

Oggetto del trasferimento: l’azienda ovvero le quote di partecipazione di una società.

La tesi prevalente è quella per cui deve trattarsi:

- di partecipazioni di controllo (almeno nelle società di capitali);
- in una società “*operativa*”.

La “*nuova*” proprietà

b) Il nuovo “*patto di famiglia*”

Funzionamento

I patti di famiglia si snodano lungo due fasi ideali:

1. il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al capitale sociale ad uno o più discendenti;
2. la liquidazione da parte di questi ultimi della quota di legittima spettante agli altri familiari non continuatori dell’attività di famiglia, salvo loro rinuncia.

Effetti

Quanto ricevuto dai contraenti non è mai soggetto a collazione, né può essere oggetto di un azione di riduzione → certezza e definitività.

La “nuova” proprietà


b) Il nuovo “patto di famiglia”

Esempio 1

Tizio, vedovo, conduce un’azienda ($W = 1.000$), ed è padre di due figli, Caio e Sempronio. Non vi sono altri legittimari.

Genitori e figli stipulano un patto di famiglia, con cui:

- Tizio trasferisce l’azienda a Caio;
- Caio, usando l’azienda a garanzia, si indebita (se necessario) e liquida la quota (500) a Sempronio.



La “*nuova*” proprietà


b) Il nuovo “*patto di famiglia*”

Esempio 2

Tizio, sposato con Maria in regime di separazione dei beni, detiene il 100% di Alpha ($W = 1.000$), ed è padre di due figli, Caio e Sempronio. Non vi sono altri legittimari.

Le parti stipulano un patto di famiglia, con cui:

- Tizio trasferisce le partecipazioni per il 50% cadauno ai figli;
- Maria rinuncia ad ogni attribuzione, mentre i figli dichiarano di volersi avvalere della compensazione legale per i reciproci obblighi.



La “*nuova*” proprietà

b) Il nuovo “*patto di famiglia*”

Gli aspetti sensibili

- i. I limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione.
- ii. La necessaria partecipazione e adesione di tutti i legittimari, spesso difficili da individuare nelle situazioni più complesse (figli di più matrimoni, coniugi non conviventi, divorzi).
- iii. Il reperimento della liquidità necessaria al beneficiario per il pagamento delle liquidazioni → l’importanza del capitale di terzi.
- iv. Il rimborso dell’eventuale familiare “*sopravvenuto*” (responsabilità solidale di tutti i beneficiari del patto per la data quota teorica).
- v. Il trattamento fiscale.

La “*nuova*” proprietà

b) Il nuovo “*patto di famiglia*”

Lo stato dell'arte

Patti di famiglia stipulati
in Triveneto nel corso del
2006



Consiglio notarile	Numero
Udine	21
Padova	19
Treviso	16
Trento	8
Verona	7
Rovigo	5
Belluno	4
Vicenza	3
Venezia	2
Trieste	2
Bolzano	2
Gorizia	0
Pordenone	-

Parte 2

La “*nuova*” imposta sulle successioni e donazioni

L'impianto normativo. Le possibilità di pianificazione per ottimizzare il passaggio del testimone

L'ambito applicativo

Il presupposto oggettivo → Il trasferimento di beni o diritti (inclusi la costituzione di diritti reali di godimento / rendite / pensioni e la rinuncia a diritti reali o di credito), realizzato:

a) *mortis causa*;

b) *inter vivos*, a mezzo di:

- “*donazioni*”,
- o comunque liberalità,
- o atti gratuiti in genere,
- vincoli di destinazione.

Esclusione → Donazioni e altre liberalità collegate ad atti concernenti costituzione / trasferimento di diritti immobiliari ovvero trasferimento di aziende, se è applicata l'IdR proporzionale o l'IVA.

La costituzione di vincoli di destinazione

Tali sono da intendersi i negozi giuridici mediante i quali:

- i beni sono destinati alla realizzazione di un interesse “meritevole”;
- con effetti segregativi e limitativi circa la relativa disponibilità.


Circolare n. 03/08 → l'imposta sulle successioni e donazioni può trovare applicazione solo in presenza di un effetto traslativo che ingeneri altresì ricchezza nel beneficiario.

Effetto traslativo	→	Imposta Successioni e Donazioni
Effetto non traslativo	→	Imposta di Registro (fissa <i>ex art. 10</i>)

Il carico fiscale

Tre differenti aliquote, da applicarsi sul valore della quota o dei beni spettanti a ciascun beneficiario, differenziate a seconda del grado di parentela o di affinità intercorrente tra dante causa e beneficiario.

a) Coniuge e parenti in linea retta

 4%, oltre la franchigia di Euro 1 ml. cadauno

b) Fratelli e sorelle

 6%, oltre la franchigia di Euro 100.000 cadauno

c) Altri parenti fino al 4° e affini in linea retta o collaterale fino al 3°

 6%

d) Altri soggetti

 8%

Esiste una franchigia a favore di beneficiari portatori di *handicap* gravi pari ad Euro 1,5 mln., non cumulabile alle altre.

La base imponibile

Successioni

Differenza tra il valore dei beni e diritti formanti l'asse ereditario:

- calcolato secondo le disposizioni degli artt. 14-19 del TUS,
- aumentato a titolo forfetario del 10% per denaro, mobili e gioielli, e i debiti del defunto e le ulteriori passività deducibili ex artt. 20-24.

I legati → valore al netto degli oneri gravanti.

Donazioni, atti a titolo gratuito e vincoli di destinazione

Valore determinato in generale ai sensi degli artt. 14-19 TUS.

La base imponibile

Disposizioni comuni

- Esclusione dell'avviamento per le aziende e le partecipazioni non quotate (per le quotate rileva il valore di borsa).
- Per gli immobili assume rilievo il “*valore venale di comune commercio*”.



Rimane preclusa agli Uffici la rettifica di valore nel caso in cui quanto dichiarato sia almeno pari al dato gabellare, con la sola eccezione dei terreni edificabili.

Esclusioni - Agevolazioni

Esclusi da imposta, tra gli altri, i beni e i diritti per i quali non ricorre il criterio della territorialità e i titoli di debito pubblico (ai soli fini dell'imposta di successione).

Il valore delle quote in *fondi comuni di investimento mobiliare* deve essere calcolato al netto del valore dovuto ai titoli di Stato.

Sono invece esenti da imposta taluni trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni o di quote sociali, attuati mediante disposizioni *mortis causa*, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, in favore:

- dei discendenti e,
- del coniuge (ampliamento disposto dalla Finanziaria 2008).

**Aziende
Partecipazioni**



Coniuge e Discendenti

Esclusioni - Agevolazioni

Condizioni

- i) Se il trasferimento ha ad oggetto partecipazioni in società di capitali, il beneficiario deve acquistare o integrare il controllo *ex art. 2359, co. 1, n. 1, c.c.*
- ii) Il beneficiario deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa (i.e. conservare le quote della società di persone) o conservare il controllo della società di capitali per almeno 5 anni, pena il recupero dell'imposta e il pagamento di sanzioni (30%) e interessi di mora.

Esclusioni - Agevolazioni

I limiti della fattispecie di esenzione (1): società di capitali

Perché l'agevolazione operi, deve determinarsi una situazione di acquisto o di integrazione del controllo in capo al beneficiario.

In caso di frazionamento tra più soggetti (testamento in luogo della naturale comunione indivisa, patto di famiglia, etc.), l'agevolazione può perdersi → scarso rilievo all'oggetto.


Esempio

Defunto vedovo		60%
2 figli		
Testamento	Agevolazione	
No	Si, entrambi	
SI: Tizio 55% - Caio 5%	Tizio si, Caio No	
Eredità indivisa con Tizio al 55%	Si, entrambi	

Esclusioni - Agevolazioni

I limiti della fattispecie di esenzione (2): le compensazioni

La Circolare n. 03/08, svilendo l'aspetto unitario del “*patto di famiglia*”, stabilisce che le attribuzioni operate dall'assegnatario agli altri partecipanti al contratto rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sulle S&D anche se sussistono, con riferimento al trasferimento principale, i requisiti per l'esenzione art. 3, co. 4-ter.



Parte 3

Gli strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

1) Il Trust

- a) Cos'è il Trust?
- b) Le tipologie e le funzioni del Trust
- c) La variabile fiscale

a) Cos'è il Trust?

Istituto millenario, nato in seno all'Inghilterra del periodo delle Crociate al fine di tutelare i beni dei cavalieri in loro assenza, può operare in Italia già dal 1992 → **la scelta della legge estera.**



Iniziale diffidenza e ritrosia da parte dei conservatori dei pubblici registri (Imprese; Immobili) stante il concetto di proprietà “*vincolata*” sul quale si fonda.

In Italia, è oramai consolidata la giurisprudenza favorevole al pieno riconoscimento dei Trust (rispettosi delle indicazioni della Convenzione dell'Aja).

a) Cos'è il Trust?

Ai nostri fini, trattasi di negozio:

- a) volontario e formato per iscritto,
- b) con il quale si sposta la proprietà e la gestione,
- c) di determinati beni / diritti,
- d) presso un soggetto diverso,
- e) a favore di uno o più beneficiari (o per uno scopo).

L'effetto principale è la segregazione patrimoniale che pone i beni (salvo fattispecie elusive) al riparo da rivendicazioni dei creditori:

- di colui che ha creato il Trust,
- del soggetto che li ha ricevuti,
- del beneficiario.

a) Cos'è il Trust?



b) Le tipologie e le funzioni del Trust

I Trust possono distinguersi in base a più criteri e quindi essere, per quanto qui di interesse:

- “*revocabili*” o meno;
- “*discrezionali*” o “*fissi*”;
- “*interni*” o “*internazionali*”.

Le caratteristiche del Trust incidono sul suo inquadramento fiscale.


Il Trust può essere svolgere una pluralità di funzioni.

- Trust commerciali
- Trust di “*protezione e gestione patrimoniale*” → *Family Office*

A) Il Trust al vertice di un gruppo

- a) Segregazione.
- b) Rafforzamento posizioni di controllo.
- c) Supporto al passaggio del testimone laddove, ad esempio, il patto di famiglia non possa operare.

Oggetto di disposizione in Trust può essere anche la sola nuda proprietà, sicchè il disponente conserverà i diritti patrimoniali (dividendi) e amministrativi (voto).




B) Il Trust di protezione

Il singolo / la coppia / i coniugi vogliono proteggere un bene (es. immobile o diritti patrimoniali associati), pur conservandone la piena disponibilità.




Trustee



C) Il Trust a tutela dei soggetti deboli

I genitori vogliono garantire assistenza e il mantenimento di un certo tenore di vita al figlio o al familiare “*debole*”.



Proposta di legge (Camera dei Deputati) – 10 luglio 2008:
Disciplina dei Trust istituiti in favore di persone portatrici di *handicap*

D) Trust ulteriori: esempi

- Trust per risolvere situazioni di conflitto di interessi → i *blind trust* (Draghi, Telecom Brasil).



- Trust funzionali a scopi benefici, culturali, umanitari.



D) Trust ulteriori: esempi

- Trust e nuova normativa in tema di farmacie

- *Erede in possesso dell'idoneità*

Passaggio diretto della farmacia o della quota societaria.

- *Erede non in possesso dell'idoneità*

Nomina di un gestore provvisorio (direttore).

Ante Legge Bersani

3 anni per conseguire l'idoneità o per operare la cessione; 10 anni o compimento del 30° anno per gli eredi in linea retta entro il 2°.

Post Legge Bersani

2 anni di tempo.



Disposizione in Trust, con *trustee* idoneo e remunerato



c) La variabile fiscale

La fiscalità diretta

Riconoscimento con la legge finanziaria per il 2007


Ente commerciale residente

Ente non commerciale residente

Ente non residente

c) La variabile fiscale

La fiscalità diretta: profili di pianificazione



	Utili	Tax holding	Tax soci	Totale	
		13.750	210.856	224.606	
	1.000.000	Tax Trust	Tax soci	Totale	
		13.750	-	13.750	-94%
	Capital gain	Tax holding	Tax soci	Totale	
		13.750	210.856	224.606	
	1.000.000	Tax Trust	Tax soci	Totale	
		136.730	-	136.730	-39%

c) La variabile fiscale

La fiscalità indiretta

La costituzione dei vincoli di destinazione rientra nell'ambito di applicazione della “nuova” imposta di successione e donazione.


Esigenze da conciliare: impedire la doppia imposizione (posizione ormai indifendibile) ... senza però un eccessivo differimento.

Circolare n. 48/07 + Circolare 03/08

- 1) Tassazione sempre iniziale, con rilevanza del vincolo “*disponente-beneficiario*” al fine di individuare l'aliquota.
- 2) Detassazione del trasferimento finale dei beni ai beneficiari.

c) La variabile fiscale

La fiscalità indiretta: profili di pianificazione



Risoluzione 23 aprile 2009, n. 110:
prospetta il ricorso alla fattispecie di esenzione:

- in presenza di Trust di durata almeno quinquennale;
- con beneficiari individuati in discendenti o nel coniuge del disponente.

Estrema importanza che questa via può rivestire nel tentativo di ottimizzare fiscalmente la scelta di collocare un Trust al vertice di un gruppo a base familiare.

2) Gli altri strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale in rapporto al Trust

a) Fiducia

Minor grado di protezione → mandato fiduciario che non realizza alcun effetto traslativo della proprietà.

La “*fiducia*” offre comunque diversi vantaggi, al di là della “*privacy*” → possibilità di superare le situazioni di *dead lock*, assicurando il controllo della società ad un solo familiare / gruppo.



Procedura d’asta di acquisto / vendita con obbligo di dar corso all’offerta più alta. L’intestazione reciproca, con mandato conferito *ex art. 1723 c.c.* anche nell’interesse del terzo, e quindi non revocabile salvo giusta causa, offre garanzie di adempimento.

b) Il Fondo patrimoniale

1) Le finalità. L'istituzione

Art. 167 c.c. - “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.(...)”.



Il Fondo assicura, attraverso il vincolo apposto su taluni beni (immobili; mobili registrati; titoli di credito resi nominativi), il soddisfacimento in ambito familiare dei diritti di assistenza, contribuzione e mantenimento.

a) Requisito è la presenza di un vincolo di coniugio → no famiglie di fatto. Teorica ammissibilità della costituzione in sede di separazione personale.

b) Apporto dai coniugi, da uno solo di essi o da un terzo, a mezzo altresì atto pubblico o nell'ultimo caso, testamento → art. 168, co. 1, c.c.: la proprietà.

b) Il Fondo patrimoniale

2) La cessazione del Fondo

Art. 171 c.c. - *“La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio (...).”



a) Il Fondo, salvo la presenza di minori, cessa a seguito della scomparsa di uno o entrambi dei coniugi o di divorzio, non per la mera separazione (nonostante questa operi in generale come causa di scioglimento della comunione legale, se esistente).

b) Secondo recente giurisprudenza i coniugi possono consensualmente risolvere il fondo, senza procedere all’alienazione dei beni vincolati, almeno fintantoché non ci siano figli minori.

b) Il Fondo patrimoniale

3) La segregazione

Art. 170 c.c. - *“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.*



a) Solo in caso di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia → Sono da interpretarsi in senso estensivo, come ogni esigenza volta al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della capacità produttiva (Cass., 7.1.1984, n. 134).

b) Necessità della consapevolezza del creditore dell’estraneità del credito ai bisogni familiari → L’onere della prova della conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia è dei coniugi (Trib. Parma, 7 gennaio 1997).

•Fondo opponibile se trascritto e annotato a margine dell’atto di matrimonio.

b) Il Fondo patrimoniale

3) La segregazione

Art. 2740, co. 1, codice civile: *“il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*.



a) In caso di fallimento del coniuge imprenditore si applica la nuova disciplina prevista dagli artt. 64 e 69 L.F → L’azione revocatoria si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto o in 3 anni dalla dichiarazione di fallimento.

b) In caso di insolvenza di soggetto non fallibile o non fallito, i creditori possono esperire l’azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.* → L’azione revocatoria ordinaria si prescrive in 5 anni dal compimento dell’atto.

c) In ogni caso, ricorrendone i presupposti, i creditori possono anche richiedere l’accertamento giudiziale della simulazione del fondo, senza limiti di prova e nei termini ordinari della prescrizione decennale.

b) Il Fondo patrimoniale

4) I vantaggi. I limiti

- Effetto segregativo dei beni vincolati e dei loro frutti verso i creditori personali.
- Possibile attribuzione del controllo dei beni vincolati ad entrambi i coniugi → ai beni costituiti in fondo patrimoniale si applicano le norme sull'amministrazione propria della comunione dei beni; salvo diversa previsione, gli atti dispositivi sono poi possibili solo con consenso sia di moglie che di marito.
- Tutela dei figli minori in relazione ad una crisi del rapporto coniugale → consenso del giudice ad atti dispositivi (legato comunque ad eventi particolari).
- Imputazione dei redditi (periodici o una tantum per vendita) ad entrambi i coniugi prescindendo dalla proprietà ex art. 4 del Tuir, co. 1, lett. b)



Fondo Patrimoniale e Trust

Il Fondo si rivela più rigido in ragione dei limiti esistenti circa le finalità, il contesto in cui può essere creato, i tipi di beni segregabili (immobili; mobili registrati; titoli di credito) e la durata.

c) L'art. 2645-ter c.c.

Trascrizione, con conseguente opponibilità, degli atti in forma pubblica che impongono un vincolo di destinazione a:

- immobili e beni mobili registrati,
- per interessi meritevoli di tutela riferibili a persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri enti e persone *ex art. 1322, co. 2, c.c.* (interpretazione ampia: non devono essere valicati i limiti della liceità, dell'ordine pubblico e del buon costume) → es. famiglie di fatto; disabili;
- di durata \leq 90 anni o vitalizi in funzione del beneficiario.



Atto di destinazione e Trust

Anche l'atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* presenta profili di rigidità sconosciuti al Trust

d) S.r.l. e e) Fondazione

d) La S.r.l. unipersonale


I punti di svantaggio concernono principalmente la rigidità nelle finalità perseguibili, la complessità strutturale, i gravami in termini di gestione operativa, oltre ai limiti potenziali alla responsabilità limitata.

e) La Fondazione

I punti di svantaggio risultano l'esistenza di una finalità di pubblica utilità, la maggiore complessità strutturale, oltre al sistema di obblighi e controlli.

3) Le polizze assicurative (L.P.S.)

Polizze e pianificazione patrimoniale



Polizze e pianificazione patrimoniale: i vantaggi

- 1) L'art. 1923 c.c. sancisce l'impossibilità di sottoporre ad azione esecutiva o cautelare (i.e. non sequestrabilità e non pignorabilità) le somme dovute dall'Assicuratore, fatte salve le norme a tutela dei terzi rispetto ai premi pagati (creditori pregressi; eredi necessari).
- 2) L'art. 1920 c.c. sancisce l'acquisto da parte del beneficiario di un diritto proprio, per la qual cosa le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario, e quindi non sono soggette ad imposta di successione (o sui redditi).
- 3) Fiscalmente, un investimento a mezzo polizza consente di scontare il regime fiscale tipico delle rendite finanziarie (per cassa), anche per i prodotti che diversamente sconterebbero Irpef.